

Prot. n. 632010

Roma 20.12.2016

Agli Enti Agrari del Lazio  
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni degli Enti Agrari del Lazio.

In attuazione della legge delega del 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità e della corruzione nella pubblica amministrazione" è stato emanato il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni".

Gli Enti Agrari, comunque denominati, essendo assimilabili ad enti pubblici non economici, sono identificabili quali pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e pertanto, come tali rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il sopracitato decreto individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.


La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Gli Enti Agrari sono tenuti, pertanto, a pubblicare nei siti web istituzionali le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, ai bilanci, ai servizi erogati, ai dati concernenti i redditi e la condizione patrimoniale degli organi di indirizzo politico, ai bandi di gara, e quantaltro di interesse per la collettività.

In base all'accesso civico ogni cittadino, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione, ha il diritto di richiedere all'amministrazione l'accesso a documenti, informazioni o dati. Tale richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione in quanto la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.

Si invitano, pertanto, gli Enti Agrari a porre particolare attenzione al fine della corretta e tempestiva attuazione delle norme sopra citate

Il Dirigente dell'Area  
Dott. Mario Pagano



Il Direttore Regionale  
Dott. Alessandro Bacci

